

ALLEGATO 29

ISTRUZIONI PER IL RILASCIO DI VISTI ALLA FRONTIERA A MARITTIMI IN TRANSITO SOGGETTI ALL'OBBLIGO DEL VISTO

Parte 1:

Le presenti norme riguardano lo scambio d'informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri in materia di marittimi in transito soggetti all'obbligo del visto. Per i visti rilasciati alla frontiera sulla base delle informazioni scambiate, la responsabilità è dello Stato membro di rilascio. Ai fini delle presenti norme si intende per:

“porto di uno Stato membro”: un porto che costituisce una frontiera esterna di uno Stato membro;
“aeroporto di uno Stato membro”: un aeroporto che costituisce una frontiera esterna di uno Stato membro.

- I. Arruolamento su una nave attraccata o attesa nel porto di uno Stato membro (ingresso nel territorio degli Stati membri)
- la compagnia o l'agente marittimo informa le autorità competenti nel porto dello Stato membro in cui è attraccata o attesa la nave, dell'ingresso di marittimi soggetti all'obbligo del visto attraverso un aeroporto o una frontiera marittima o terrestre di uno Stato membro. La compagnia o l'agente marittimo firma una dichiarazione di garanzia (impegno di presa a carico) a beneficio di tali marittimi, secondo cui tutte le spese per il soggiorno e, se necessario, quelle per il rimpatrio del marittimo saranno coperte dalla compagnia stessa.
 - dette autorità competenti procedono quanto prima possibile alla verifica dell'esattezza delle informazioni fornite dalla compagnia o dall'agente marittimo e verificano se sono soddisfatte le altre condizioni per l'ingresso nel territorio degli Stati membri. Si procede anche ad una verifica dell'itinerario di viaggio nel territorio degli Stati membri sulla base, per esempio, dei biglietti (aerei).
 - quando si prevede l'ingresso di marittimi attraverso un aeroporto di uno Stato membro, le autorità competenti del porto dello Stato membro informano le autorità competenti dell'aeroporto dello Stato membro d'ingresso, per mezzo di un modulo debitamente compilato relativo ai marittimi in transito soggetti all'obbligo del visto (quale figura alla parte 2) e trasmesso via fax, posta elettronica o altri mezzi, dei risultati della verifica ed indicano se sulla base di ciò si può, in linea di principio, procedere al rilascio di un visto alla frontiera. Se l'ingresso è previsto attraverso una

frontiera marittima o terrestre, le autorità competenti del valico di frontiera utilizzato dai marittimi per entrare nel territorio degli Stati membri sono informate secondo la stessa procedura.

- se l'esito della verifica delle informazioni a disposizione è positivo e corrisponde chiaramente a quanto il marittimo afferma o è in grado di dimostrare per mezzo di documenti, le autorità competenti dell'aeroporto dello Stato membro d'ingresso o di uscita possono rilasciare alla frontiera un visto che autorizza un soggiorno di durata corrispondente al tempo necessario ai fini del transito. In tal caso, inoltre, il documento di viaggio del marittimo viene munito di un timbro d'ingresso o di uscita dello Stato membro e consegnato al marittimo interessato.

II. Sbarco per fine ingaggio da una nave entrata in un porto di uno Stato membro (uscita dal territorio degli Stati membri)

- la compagnia o l'agente marittimo informa le autorità competenti in tale porto dello Stato membro dell'ingresso di marittimi soggetti all'obbligo del visto che sbarcano per fine ingaggio e che lasceranno il territorio degli Stati membri attraverso un aeroporto o una frontiera marittima o terrestre di uno Stato membro. La compagnia o l'agente marittimo firma una dichiarazione di garanzia (impegno di presa a carico) a beneficio di tali marittimi, secondo cui tutte le spese per il soggiorno e, se necessario, quelle per il rimpatrio del marittimo saranno coperte dalla compagnia stessa.
- le autorità competenti procedono quanto prima possibile alla verifica dell'esattezza delle informazioni fornite dalla compagnia o dall'agente marittimo e verificano se sono soddisfatte le altre condizioni per l'ingresso nel territorio degli Stati membri. Si procede anche ad una verifica dell'itinerario di viaggio nel territorio degli Stati membri sulla base, per esempio, dei biglietti (aerei).
- se l'esito della verifica delle informazioni a disposizione è positivo, le autorità competenti possono rilasciare un visto che autorizza un soggiorno di durata corrispondente al tempo necessario ai fini del transito.

III. Trasbordo da una nave entrata nel porto di uno Stato membro ad un'altra nave

- la compagnia o l'agente marittimo informa le autorità competenti in tale porto dello Stato membro dell'ingresso di marittimi soggetti all'obbligo di visto che sbarcano per fine ingaggio ed usciranno nuovamente dal territorio degli Stati membri attraverso un porto situato in un altro Stato membro. La compagnia o l'agente marittimo firma una

dichiarazione di garanzia (impegno di presa a carico) a beneficio di tali marittimi, secondo cui tutte le spese per il soggiorno e, se necessario, quelle per il rimpatrio del marittimo saranno coperte dalla compagnia stessa.

- le autorità competenti procedono quanto prima possibile alla verifica dell'esattezza delle informazioni fornite dalla compagnia o dall'agente marittimo e verificano se sono soddisfatte le altre condizioni per l'ingresso nel territorio degli Stati membri. Nel quadro della verifica da effettuare esse si metteranno in contatto con le autorità competenti del porto dello Stato membro dal quale i marittimi usciranno nuovamente, via mare, dal territorio degli Stati membri. In tale contesto verrà controllato se la nave di arruolamento si trova già o è attesa in tale porto. Si procede inoltre ad una verifica dell'itinerario di viaggio nel territorio degli Stati membri;
 - se l'esito della verifica delle informazioni a disposizione è positivo, le autorità competenti possono rilasciare un visto che autorizza un soggiorno di durata corrispondente al tempo necessario ai fini del transito.
-

Parte 2:

MODULO MARITTIMI IN TRANSITO SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI VISTO PER USO AMMINISTRATIVO:			
EMESSO DA: (TIMBRO)		DESTINATO A: AUTORITÀ	
NOME/CODICE DEL FUNZIONARIO:			
DATI RELATIVI AL MARITTIMO:			
COGNOME	1A	NOMI:	1B
CITTADINANZA:	1C	RANGO/GRADO:	1D
LUOGO DI NASCITA:	2A	DATA DI NASCITA:	2B
NUMERO DEL PASSAPORTO:	3A	NUMERO DEL LIBRETTO PER MARITTIMI:	4A
DATA DI RILASCIO:	3B	DATA DI RILASCIO:	4B
DURATA DI VALIDITÀ:	3C	DURATA DI VALIDITÀ:	4C
DATI RELATIVI ALLA NAVE E ALL'AGENZIA MARITTIMA:			
DENOMINAZIONE AGENZIA MARITTIMA:	5A	NUMERO DI TELEFONO:	5B
DENOMINAZIONE NAVE:	6A	BANDIERA:	6C
NUMERO IMO:	6B		
DATA DI ARRIVO:	7A	PROVENIENZA NAVE:	7B
DATA DI PARTENZA:	8A	DESTINAZIONE NAVE:	8B
DATI RELATIVI ALLO SPOSTAMENTO DEL MARITTIMO:			
DESTINAZIONE FINALE DEL MARITTIMO:			9
MOTIVO DELLA DOMANDA:	TRASBORDO	SBARCO PER FINE INGAGGIO	10
ARRUOLAMENTO			
MEZZO DI TRASPORTO	AUTOVEICOLO	TRENO	AEREO
11			
DATA DI:	ARRIVO:	TRANSITO:	PARTENZA:
12			
DATI VOLO AEREO:	AUTOVEICOLO * NUMERO DI TARGA: DATA:	TRENO * ITINERARIO VIAGGIO: ORA:	NUMERO VOLO:
13			
Dichiarazione di presa a carico firmata dall'agente marittimo o dall'armatore a conferma della propria responsabilità per il soggiorno e, se necessario, le spese di rimpatrio del marittimo.			

* = Da compilare solo se i dati sono disponibili.

ESAME DEL MODULO PUNTO PER PUNTO

Punti 1 – 4: identità del marittimo

(1)	A. Cognome
	B. Nomi
	C. Cittadinanza
	D. Rango/Grado
(2)	A. Luogo di nascita
	B. Data di nascita
(3)	A. Numero del passaporto
	B. Data di rilascio
	C. Durata di validità

(4)	A. Numero del libretto per marittimi
	B. Data di rilascio
	C. Durata di validità

Punti 3 e 4: a seconda della cittadinanza del marittimo e dello Stato membro cui accede, il documento di viaggio o il libretto per marittimi possono essere utilizzati a scopo di identificazione.

Punti 5 – 8: agenzia marittima e nave interessata

- (5) Denominazione dell'agenzia marittima (persona o società che rappresenta in loco il proprietario della nave per tutte le questioni attinenti ai doveri del proprietario in materia di armamento della nave) al punto 5A e numero di telefono (e altri estremi quali numero di fax e indirizzo di posta elettronica) al punto 5B.

(6)	A. Denominazione della nave
	B. Numero IMO (costituito da 7 cifre, è anche noto come “numero Lloyds”)
	C. Bandiera (battuta dalla nave mercantile)
(7)	A. Data di arrivo della nave
	B. Provenienza (porto) della nave
	Il punto 7A riguarda la data di arrivo della nave nel porto in cui il marittimo deve imbarcarsi.
(8)	A. Data di partenza della nave
	B. Destinazione della nave (prossimo porto)

Punti 7A e 8A: indicazione del lasso di tempo entro il quale il marittimo può viaggiare per imbarcarsi.

Occorre ricordare che i piani di navigazione sono fortemente esposti a fattori perturbanti esterni ed inattesi come, per esempio, tempeste, avarie, ecc.

Punti 9 – 12: scopo e destinazione del viaggio del marittimo.

- (9) La “destinazione finale” è la meta finale del viaggio del marittimo. Può trattarsi sia del porto in cui il marittimo s'imbarcherà che del paese in cui si recherà in caso di sbarco per fine ingaggio.

- (10) Motivo della domanda

- (a) In caso di arruolamento, la destinazione finale è il porto in cui il marittimo s'imbarcherà.
- (b) In caso di trasbordo in un porto situato all'interno del territorio degli Stati membri, la destinazione finale è ugualmente costituita dal porto in cui il marittimo s'imbarcherà. Un trasbordo in un porto fuori del territorio degli Stati membri è da considerare come sbarco per fine ingaggio.
- (c) Lo sbarco per fine ingaggio è consentito per vari motivi, quali la scadenza del contratto, un incidente di lavoro, motivi familiari urgenti, ecc.

- (11) Mezzo di trasporto

Indicazione del modo in cui il marittimo in transito soggetto all'obbligo del visto si sposterà nel territorio degli Stati membri per raggiungere la destinazione finale. Il formulario prevede tre possibilità:

- (a) automobile (pullman)

- (b) treno
- (c) aereo.

(12) Data di arrivo (nel territorio degli Stati membri)

Tale indicazione trova particolare applicazione per i marittimi che desiderano entrare nel territorio degli Stati membri attraverso il primo aeroporto/valico di frontiera di uno Stato membro (non deve trattarsi necessariamente sempre di un aeroporto) situato alla frontiera esterna.

Data di transito

È la data in cui il marittimo sbarca in un porto nel territorio degli Stati membri e si reca in un altro porto situato anch'esso nel territorio degli Stati membri.

Data di partenza

È la data in cui il marittimo sbarca in un porto nel territorio degli Stati membri per imbarcarsi su un'altra nave in un porto situato fuori del territorio degli Stati membri, ovvero la data in cui il marittimo sbarca in un porto nel territorio degli Stati membri per recarsi nel proprio paese (all'esterno del territorio degli Stati membri).

Una volta determinate le tre possibilità di spostamento, debbono essere fornite anche le relative informazioni disponibili:

- a) automobile, pullman: numero di immatricolazione
- b) treno: denominazione, numero, ecc.
- c) aereo: data, ora e numero di volo.

(13) Dichiarazione di presa a carico firmata dall'agente marittimo o dall'armatore a conferma della propria responsabilità per le spese di soggiorno e, se necessario, quelle di rimpatrio del marittimo.
